



Ministero dell'Istruzione  
Istituto Scolastico Comprensivo "Raffaele Grimaldi – Giovanni Paolo II"  
San Paolo di Civitate – Serracapriola - Chieuti  
Via Alberto Altieri snc – San Paolo di Civitate (FG) - cap 71010 tel e fax 0882551091  
e-mail fgic835003@istruzione.it pec fgic835003@pec.istruzione.it  
codice fiscale: 93032390713 codice meccanografico: FGIC835003

Protocollo n. 5348 del 31 agosto 2021

Al Personale Scolastico

**OGGETTO: MISURE ORGANIZZATIVE IN TEMA DI CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTO** l'articolo 9 - *ter* decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19", convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, così come introdotto dal decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti", secondo cui:

- 1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde Covid-19 di cui all'articolo 9, comma 2.*
- 2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.*
- 3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.*
- 4. I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.*

**VISTA** la nota del Ministero dell'Istruzione 13 agosto 2021, n. 1237, recante "Decreto legge n. 111/2021. Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti", resa dal capo dipartimento, al cui punto 4 prevede: *Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la "certificazione verde COVID-19" per tutto il personale scolastico. La norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di "possesso" e un dovere di "esibizione" della certificazione verde. La certificazione verde "costituisce una ulteriore misura di sicurezza" ed è rilasciata nei seguenti casi: aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; aver completato il ciclo vaccinale; essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; essere guariti da Covid-19 nei sei mesi precedenti; La violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai Dirigenti scolastici, quali "organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro". Alla "sanzione", che incide sul rapporto di lavoro si somma, dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di possesso/esibizione.*

*Il legislatore stabilisce le conseguenze per il mancato rispetto dell'obbligo di possesso ed esibizione della "certificazione verde Covid-19" da parte del personale della scuola. La questione incide sul rapporto di lavoro, sicché il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come "assenza ingiustificata" e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo. A ciò si aggiunga che a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate - oltre l'anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno - per norma di carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute "retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato";*

**VISTO** il protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19, sottoscritto il giorno 14 agosto 2021, dal Ministero dell'Istruzione e dalle Organizzazioni Sindacali;

**VISTA** la Circolare 4 agosto 2021, n. 35309, avente ad oggetto: Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti Covid-19, del Ministero della Salute, secondo cui: *... la certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2, disponibile fino al 30 settembre 2021 solo in versione cartacea, viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea;*

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021, “Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», al cui articolo 13 recita: *l'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma;*

**VISTA** la nota del Ministero dell'Istruzione 30 agosto 2021, n. 1260, avente ad oggetto: Verifica della certificazione verde Covid-19 del personale scolastico, la quale in tema di procedura ordinaria di verifica, prevede che: *... il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, prevede che la verifica delle certificazioni verdi Covid-19 sia realizzata mediante l'utilizzo - anche senza necessità di connessione internet - dell'App “VerificaC19”, installata su un dispositivo mobile. L'applicazione consente di riscontrare l'autenticità e la validità delle certificazioni emesse dalla Piattaforma nazionale digital green certificate (DGC), senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Pertanto, nel pieno rispetto della privacy. La verifica della certificazione verde Covid-19 mediante la richiamata App “VerificaC19” avviene con le seguenti modalità:*

- 1. su richiesta del verificatore (Dirigente scolastico o suo delegato), l'interessato mostra – in formato digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19;*
- 2. l'App “VerificaC19” scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo, fornendo tre possibili risultati (nei prossimi aggiornamenti della App):*
  - a) schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;*
  - b) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia;*
  - c) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura;*
- 3. in caso di “schermata rossa” il personale non potrà accedere all'istituzione scolastica e dovrà “regolarizzare” la propria posizione vaccinandosi oppure effettuando test antigenico rapido o molecolare.*

*La richiamata procedura “ordinaria”, come evidente, è assai semplice. Purtroppo, presenta il limite di dovere verificare giornalmente ciascun singolo QRCode del personale dell'istituzione scolastica, proprio per l'anzidetta diversa durata della certificazione (da un massimo di 9 mesi ad un minimo di 48 ore) e perché, per ragioni di riservatezza, tale durata non è rilevabile dalla scansione del QRCode. In relazione al numero di dipendenti di ciascuna istituzione scolastica, potrebbero dunque determinarsi, soprattutto nei momenti di inizio e fine delle lezioni, rallentamenti nelle operazioni materiali di verifica della validità della certificazione. Tale situazione non può essere ovviata con il ricorso all'autocertificazione da parte dell'interessato, in quanto la norma vigente prevede che la certificazione verde Covid-19 sia posseduta ed esibita. Pure per ragioni di riservatezza, non risulta al momento possibile la consegna volontaria al Dirigente scolastico della propria certificazione o del relativo QRCode, perché questi provveda autonomamente - personalmente o tramite delegato - alla verifica.*

Nelle more del varo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 10, decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19", convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

### **DISPONE**

A decorrere da mercoledì 1° settembre 2021 l'accesso presso l'Istituto sarà consentito solo ed esclusivamente al personale scolastico in possesso della certificazione verde Covid-19, da accertarsi attraverso le specifiche modalità puntualmente tracciate nella procedura "*ordinaria*" sopra descritta, ovvero mediante esibizione della certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-CoV-2, delegando all'uopo la maestra Mariarita Cordone quale soggetto preposto all'attività di controllo della certificazione predetta.

San Paolo di Civitate (FG), 31 agosto 2021

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Prof. Ruggero Follieri

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex articolo 3, comma 2, decreto legislativo 39/93)